

CIRCOLARE N.2/2022

Alle Imprese Edili della provincia di Perugia
Loro sedi

Perugia, aprile 2022

OGGETTO: Modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla Sicurezza)

Spett.le Impresa,

il DL 146 dell'ottobre 2021 convertito con Legge 215 (dicembre 2021) ha modificato alcuni importanti previsioni legislative del decreto legge 81/08 "Testo unico sicurezza", che incidono in maniera significativa sull'attività del cantiere.

Alcune modifiche riguardano le modalità con le quali gli Organismi ispettivi potranno svolgere la propria attività di controllo. Ad esempio l'Ispettorato del Lavoro territoriale avrà d'ora in poi competenza, in relazione alla sicurezza, in tutti i settori produttivi e non soltanto in edilizia. Rimane ovviamente invariata la possibilità per l'ITL di svolgere attività di controllo in relazione al lavoro irregolare. L'ITL **dovrà** sospendere i lavori del cantiere in caso di presenza di lavoro irregolare (10% dei lavoratori o presenza di lavoratori autonomi occasionali non comunicati preventivamente) o mancata sicurezza.

Sono state anche incrementati gli importi delle sanzioni applicabili nei diversi casi di violazione (vedi tabella), ed è previsto anche l'arresto in caso di non ottemperanza alle prescrizioni verbalizzate.

FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione DVR	2.500
Mancata elaborazione piano emergenza ed evacuazione	2.500
Mancata formazione e addestramento	300 x ogni lavoratore
Mancata costituzione Servizio Prevenzione e nomina RSPP	3.000
Mancata elaborazione POS	2.500
Mancata fornitura DPI per cadute dall'alto	300 x ogni lavoratore
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000
Mancanza di armature di sostegno	3.000
Lavori vicini a linee elettriche senza disposizioni per contenere il rischio	3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione	3.000
Mancanza di impianto di terra, interruttore magnetotermico o differenziale	3.000
Omessa vigilanza su rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza	3.000
Omessa notifica all'ODV su lavori a rischio di esposizione all'amianto	3.000

Nel caso vengano rilevate le violazioni di cui alla tabella, l'ITL è **obbligato a sospendere i lavori**. Verranno tra l'altro sospesi anche i lavoratori che non hanno i dpi o la formazione/addestramento laddove obbligatoria. In particolare: uso di macchine e attrezzature, utilizzo dpi di III categoria, sistemi di posizionamento con funi, montaggio ponteggi, movimentazione manuale dei carichi.

L'addestramento, da sempre obbligatorio, dovrà essere tracciato e dimostrato con registri firmati, attestati interni, ecc.

Le novità più importanti del nuovo decreto riguardano la figura del preposto (per il quale tra l'altro i contratti collettivi potranno prevedere il pagamento di una somma aggiuntiva per lo svolgimento della funzione).

Attribuzioni Preposto:

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e/o al dirigente le non conformità rilevate.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, **i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente, rispettivamente al committente o all'appaltatore principale, il personale che svolge la funzione di preposto.**

Altre importanti **novità sono riconducibili alla formazione**, ma in parte queste entreranno in vigore a seguito dell'adozione di accordi da parte della *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*:

- Verranno individuati durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria e dell'aggiornamento a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
- Verranno definite le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

- Sarà previsto l'obbligo di **svolgere la formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti interamente con modalità in presenza** e di ripetere la formazione con **cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E' invece già in vigore l'obbligo di **tracciare in apposito registro anche informatizzato l'addestramento** per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e l'addestramento per le procedure di lavoro in sicurezza.

Infine è stato previsto che gli organismi paritetici comunichino annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL le imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi, oltre alle imprese asseverate.

Visto che tali dati saranno utilizzati ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza (quindi rinviando le ispezioni alle imprese comunicate dagli organismi paritetici) e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL, invitiamo tutte le imprese ad utilizzare i servizi formativi del CESF, che tra l'altro come noto sono interamente gratuiti per tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa edile di Perugia.

Per informazioni e approfondimenti si prega di contattare i tecnici del CESF (tel. 0755059480) o inviare una mail a info@cesf.pg.it.

Cordiali saluti

CESF

